

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 752

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato DURAND DE LA PENNE**

*Presentata il 20 dicembre 1958*

**Modifica della legge 20 giugno 1935, n. 1251, concernente la costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, con sede in Genova**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 giugno 1935, n. 1251, concernente costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, nello stabilire particolari vincoli intesi a conservare le bellezze naturali, la flora e la fauna, nonché i monumenti di pregio artistico e storico del luogo, vieta all'articolo 2, lettera f), « la caccia con qualsiasi mezzo esercitata ».

Tale divieto, per un reciproco accordo tra l'Amministrazione dell'Ente e le locali società venatorie, non ha avuto vigore per un lungo periodo di tempo cosicchè può dirsi che esso era venuto meno per desuetudine.

Recentemente, però, l'Amministrazione dell'Ente in parola ha voluto richiamare in vita lo norma di legge suindicata, creando un comprensibile malumore nei circa 2.500 cacciatori dei comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino, Comogli e Recco, e specialmente nei meno abbienti fra gli stessi che, non avendo la possibilità di recarsi in altre zone, considerano l'esercizio sportivo della caccia domenicale come l'unico svago loro concesso dopo le fatiche della settimana. Ma, sopra tutto, ritengo doveroso far pre-

sente agli onorevoli colleghi che il divieto in questione non ha ragione di esistere perchè il Monte di Portofino non è una zona di ripopolamento e neppure una bandita di caccia, in quanto mancano nel modo più assoluto le specie di selvaggina previste per tali categorie di terreni.

Il territorio suddetto, con le sue aspre valli e la sua vegetazione selvaggia è quasi inaccessibile e permette soltanto la caccia della selvaggina migratoria: è evidente perciò che un divieto di caccia ispirato a motivi di protezione della fauna locale non trova alcuna giustificazione ed è solo fonte di vivo malcontento per i cacciatori della zona.

Ritengo quindi necessario sottoporre all'approvazione degli Onorevoli Colleghi la presente proposta di legge intesa ad abrogare il divieto di cui all'articolo 2, lettera f) della citata legge 20 giugno 1935, n. 1251, nell'intesa che nel territorio del Monte di Portofino potranno aver vigore i divieti di caccia stagionali previsti per gli altri territori dello Stato non sottoposti a particolare disciplina venatoria.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

È abrogata la norma di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 20 giugno 1935, n. 1251, concernente il divieto di caccia nel territorio del Monte di Portofino.